



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Treviso

SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 2912/2013 promosso da

[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED] 31033 CASTELFRANCO VENETO, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dalla quale sono rappresentati e difesi, come da delega a margine dell'atto di citazione;

- attori

contro:

[REDACTED] e [REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED], CASTELLO DI GODEGO (TV), presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dalla quale sono rappresentati e difesi, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuti

Conclusioni delle parti

per parte attrice:

Ogni contraria e/o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta:

Nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della signora [REDACTED] nella causazione del sinistro avvenuto in data 08/06/2010 nel quale è rimasto coinvolto il signor [REDACTED], condannare quest'ultima e i genitori [REDACTED] e [REDACTED], in quanto responsabili ex art. 2048 c.c., tutti in solido tra loro, a risarcire al signor [REDACTED], per le causali tutte di cui in esposto, la complessiva somma – ricavata in base al calcolo nuovamente effettuato in base alle conclusioni cui è addivenuto il CTU con il proprio elaborato, ritualmente depositato - di € 290.222,20 o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta in esito al presente giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo



effettivo.

Ulteriormente nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della signora [REDACTED] nella causazione del sinistro avvenuto in data 08/06/2010 nel quale è rimasto coinvolto il signor [REDACTED], condannare quest'ultima e i genitori [REDACTED] e [REDACTED], in quanto responsabili ex art. 2048 c.c., tutti in solido tra loro, a risarcire ai signori [REDACTED] e [REDACTED], per le causali tutte di cui in esposto, la complessiva somma di € 200.000,00 o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta in esito al presente giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria:

Si chiede di essere ammessi a prova per interpello della convenuta, [REDACTED], e per testi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, co VI, cpc n. 2 di data 17/04/2014 in precedenza non ammessi, con i testi ivi indicati, ovvero:

- 1) Vero che, in data 8.06.10, verso le ore 19.45, il signor [REDACTED] percorreva, in sella alla propria bicicletta, il rettilineo di [REDACTED], nel Comune di Resana, in direzione Treville;*
- 2) Vero che nel medesimo frangente, la signora [REDACTED] percorreva, in sella alla propria bicicletta, [REDACTED] in direzione [REDACTED];*
- 3) Vero che, all'intersezione tra [REDACTED] e [REDACTED], vi è obbligo di concedere la precedenza a chi percorre quest'ultima;*
- 4) Vero che, approssimandosi all'incrocio con [REDACTED], la signora [REDACTED] veniva distratta dal rumore di un'automobile che proveniva alle sue spalle e girava lo sguardo verso la stessa, perdendo con ciò la visuale frontale;*
- 6) Vero che, a seguito dei rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di Treviso, intervenuta nel luogo del sinistro, la signora [REDACTED] veniva sanzionata ex art. 145/4-10 CDS;*
- 7) Vero che la relativa sanzione pecuniaria è stata pagata dalla signora [REDACTED] senza opposizione;*
- 11) Vero che, a seguito dell'impatto tra i due velocipedi, il signor [REDACTED] veniva sbalzato a terra.*

Si indicano a testi sui capitoli che precedono:

- [REDACTED], residente in [REDACTED], Treville di Castelfranco Veneto*



- [REDACTED], residente in [REDACTED], Treviso di Castelfranco Veneto.

Si chiede, inoltre, di essere ammessi alla prova per testi sulle ulteriori circostanze:

12) Vero che la degenza del signor [REDACTED] è durata 83 giorni, durante i quali Io stesso necessitava di assistenza continua, sia giornaliera che notturna, prestatagli dai genitori;

13) Vero che, durante il periodo di cui sopra, nelle giornate di sabato e domenica, la sorella del signor [REDACTED] e il di lei marito, si alternavano con i signori [REDACTED] e [REDACTED], nel prestare assistenza al signor [REDACTED];

14) Vero che, successivamente alle dimissioni dall'Ospedale, il signor [REDACTED] necessitava ancora di assistenza e ausilio per le normali attività quotidiane quali mangiare, lavarsi, vestirsi, andare in bagno, deambulare;

15) che l'assistenza e l'ausilio nei termini di cui al capitolo che precede veniva prestata al signor [REDACTED] dai propri genitori, che dovevano perciò garantire la loro presenza continua;

16) Vero che, prima della verifica del sinistro, il signor [REDACTED] era una persona dinamica e in ottime condizioni di salute;

17) Vero che, dopo le dimissioni dall'Ospedale di Castelfranco Veneto, a seguito del sinistro per cui è causa, il signor [REDACTED] ha fatto ricorso all'uso di farmaci antidepressivi e si è sottoposto ad un ciclo di sedute di psicoterapia, da prima presso lo studio del Dr. [REDACTED], quindi presso l'ASL di Montebelluna, ove è stato seguito dalla Dr.ssa [REDACTED];

18) Vero che le lesioni riportate dal signor [REDACTED] a causa del sinistro in questione, hanno imposto un cambiamento nello stile e nelle abitudini di vita dello stesso;

19) Vero che, a causa delle lesioni subite agli arti inferiori, il signor [REDACTED] manifesta difficoltà nella deambulazione e, in particolare, nella corsa;

20) Vero che, tra le conseguenze riportate dal signor [REDACTED] a seguito del sinistro, vi è l'incontinenza urinaria;

21) Vero che, a seguito del sinistro per cui è causa, il signor [REDACTED] ha riportato segni cicatriziali al volto, quali lo spostamento del setto nasale, che gli causa difficoltà respiratorie, oltre che disagio estetico;

22) Vero che, in ragione delle problematiche di cui ai capitoli che precedono



(cicatrici al volto e incontinenza, difficoltà nella deambulazione) e ai disagi che ne conseguono, il signor [REDACTED] ha ridotto le uscite con gli amici e le occasioni di incontro in genere;

23) Vero che, sino alla data di verifica del sinistro, il signor [REDACTED] praticava l'attività di ciclismo a livello agonistico;

24) Vero che, alla data di verifica del sinistro, il signor [REDACTED] era tesserato con la società sportiva "GS" di Piombino Dese;

25) Vero che, a causa delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro, il signor [REDACTED] ha dovuto interrompere l'attività di ciclista a livello agonistico;

26) Vero che, dopo la ripresa dalle conseguenze del sinistro, il signor [REDACTED] fa uso di una bicicletta del tipo "mountain bike" solo per effettuare brevi spostamenti;

27) Vero che, dopo la ripresa dalle conseguenze del sinistro, il signor [REDACTED] incontra difficoltà ed avverte affaticamento nello svolgimento della propria attività lavorativa;

28) Vero che la difficoltà motoria alla mano destra, riportata dal signor [REDACTED] in conseguenza del sinistro, compromette lo svolgimento delle abituali mansioni lavorative e, in particolare, le illative tempistiche di esecuzione;

29) Vero che il sig. [REDACTED] all'epoca del sinistro e tutt'ora convive con i genitori.

Si indicano a testi sui capitoli che precedono:

- [REDACTED] residente in San Marco di Resana;
- [REDACTED] residente in San Marco di Resana;
- [REDACTED] residente in Piombino Dese;
- [REDACTED] residente in Treville.
- [REDACTED], residente in Galliera Veneta [REDACTED];
- [REDACTED], residente in Galliera Veneta [REDACTED];
- Dr.ssa [REDACTED] presso ASL di Montebelluna.

Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito volesse ammettere i capitoli di prova formulati da controparte, precedentemente non ammessi, si chiede di essere abilitati a prova contraria sui seguenti:

- da nr. 6 a nr. 10, da nr. 13 a nr. 22, nr. 25 e nr. 26 e da nr. 28 a nr. 33 con i testi [REDACTED] e [REDACTED];
- nr. 117 e 118 con la sig.ra [REDACTED] e con il sig. [REDACTED];
- da nr. 119 a nr. 145 con i sig.ri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

In ipotesi di contestazione, si chiede l'ammissione di:



-CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro;

-CTU psicologica atta ad accertare e valutare i danni esistenziali (da riflesso) subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa dai sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED].

Per la convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione

Nel merito, in principalità: Respingersi le domande attoree siccome infondate sia in fatto che in diritto.

Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, anche concorsuale, di [REDACTED] [REDACTED] nella determinazione del sinistro stradale avvenuto in data 8.6.2010, in Resana (TV), in prossimità dell'intersezione tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], limitarsi l'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale all'accertato grado di responsabilità e dei danni ritenuti risarcibili quale conseguenza immediata e diretta del sinistro.

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA

In via istruttoria:

ammettersi la prova orale (per interpello e testi) come dedotta in seconda memoria, con abilitazione a prova contraria in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 16.4.2013, i sig.ri [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio i sig.ri [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra [REDACTED] e la sua condanna, in solido con i genitori, al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza del sinistro occorso in Resana (TV) nella serata dell'8.6.2010.

Allegavano in particolare gli attori che in tale occasione il sig. [REDACTED], mentre si trovava a percorrere in sella alla propria bicicletta la pubblica [REDACTED] [REDACTED] in direzione Treville entrava in collisione con altra bicicletta, condotta dalla sig.ra [REDACTED], la quale, nell'immettersi dalla [REDACTED], non avrebbe rispettato la segnaletica verticale e orizzontale che le imponeva di osservare la precedenza dei



mezzi che percorrevano la [REDACTED].

Deducevano ancora che l'attore, nella caduta, si procurava gravi lesioni al volto e agli arti e, soprattutto, un edema intramidollare con tetraparesi, che lo costringevano a ottantatre giorni di ricovero ospedaliero e ad un lungo percorso riabilitativo, all'esito del quale residuavano comunque notevoli postumi permanenti, descritti nella perizia medico legale del 3.6.2011, a firma del dott. [REDACTED], implicanti un grado di invalidità permanente quantificato in misura pari al 38/40%.

Rappresentavano gli attori, sin dall'atto introduttivo, la necessità di operare nella liquidazione del danno risarcibile una congrua personalizzazione, in considerazione della perdita di chances nei profili dinamico relazionali, della definitiva preclusione per il danneggiato allo svolgimento dell'attività ciclistica agonistica e delle ripercussioni sulla cenestesi lavorativa.

Agivano inoltre, per il risarcimento del "danno riflesso", i genitori del danneggiato, invocando il ristoro del danno non patrimoniale dai medesimi patito, sia per i profili di stress e di sofferenza interiore transeunte, sia per il dedotto sconvolgimento delle abitudini di vita e l'asserita lesione del rapporto parentale.

Poiché all'epoca del sinistro la convenuta [REDACTED] era ancora minorenni, la domanda risarcitoria è stata avanzata anche nei confronti dei genitori, onde farne valere la responsabilità vicaria ex art. 2048 c.c.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/09/2013, si costituivano in giudizio gli odierni convenuti chiedendo, in principalità, di respingersi le domande attoree in quanto asseritamente infondate in fatto ed in diritto quindi, in via subordinata, nell'ipotesi venisse accertata la responsabilità della sig.ra [REDACTED] nella causazione dell'evento, di determinarsi l'effettiva natura ed entità dei danni cagionati al sig. [REDACTED] e ai suoi familiari, anche in via proporzionale ad un eventuale grado di corresponsabilità fra le parti nel verificarsi del sinistro e, di conseguenza, la relativa obbligazione risarcitoria.

Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. ed esperito un tentativo di conciliazione, con ordinanza del 21/10/2014, il precedente istruttore ammetteva le prove orali articolate da parte attrice con i capitoli sub. 5, 8, 9, 10 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, nr. 2 di parte attrice e da parte convenuta con i capitoli sub. 11, 12, 23, 24, 27 della relativa memoria istruttoria, disponendo, inoltre, C.T.U. medico legale sulla persona del sig. [REDACTED] e fissando per l'assunzione delle prove orali ammesse e



il giuramento del C.T.U. l'udienza del 01/04/2015, poi rinviata d'Ufficio al 07/04/2015.

Assegnato il fascicolo allo scrivente, all'udienza del 07/04/2015 il C.T.U. incaricato, il dott. [REDACTED] di Treviso, prestava il giuramento di rito ed accettava l'incarico.

Assunta la prova testimoniale sui capitoli ammessi e depositata la relazione del consulente, il giudice rigettava l'istanza di modifica ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza ammissiva delle prove costituenti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 06/10/2016, in cui la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusioni e repliche.

In tale occasione, parte attrice, presa visione delle conclusioni della CTU medico legale, riduceva il *petitum*, limitandolo ad € 290.222,20.

Motivi della decisione

1. Sulla dinamica dell'incidente.

Per quel che concerne la ricostruzione dell'evento dannoso, essa può essere operata sulla scorta della documentazione versata in atti (segnatamente, il verbale di accertamento redatto dagli agenti della polizia stradale di Treviso e i verbali di sommarie informazioni dai medesimi raccolti – doc. 2 fasc. parte attrice) e delle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del 7.4.2015.

Il materiale probatorio in esame consente di ritenere pienamente condivisibile la descrizione dell'accaduto elaborata dagli agenti accertatori, ovvero che la collisione tra i due velocipedi è stata determinata dal mancato arresto della minore [REDACTED] all'intersezione tra la [REDACTED] e la [REDACTED], la quale, in tal modo, ha ommesso di osservare la precedenza spettante al sig. [REDACTED].

A tal riguardo, è innegabile che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, ma è altrettanto vero che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 20025 del 6.10.2016).

Detto altrimenti, le risultanze del verbale di accertamento, per quanto pacificamente prive dell'attitudine fidefacente propria dell'atto pubblico, costituiscono comunque



materiale probatorio senz'altro utilizzabile ai fini del giudizio civile di responsabilità e soggetto al prudente apprezzamento dal giudice alla stregua dell'art. 116 c.p.c.

La dinamica descritta dagli agenti appare poi perfettamente coerente con la deposizione rilasciata nell'immediatezza dalla sig.ra [REDACTED], la quale, sentita a sommarie informazioni, ebbe a dichiarare di aver notato, mentre si approssimava all'intersezione in cui avvenne l'incidente, *"...sopraggiungere dalla laterale due ragazze in bicicletta che probabilmente non arrestandosi totalmente uscivano oltre la linea di arresto andando ad urtare il ciclista che seguivo nella marcia facendolo cadere a terra."*

La stessa sig.ra Baggio, nella testimonianza resa all'udienza del 7.4.2015, ha ribadito quanto in precedenza dichiarato, ulteriormente precisando di aver assistito allo scontro da circa una ventina di metri di distanza e di ricordare con certezza che l'impatto tra le biciclette è avvenuto all'interno della carreggiata percorsa dal sig. [REDACTED], alla sinistra della linea di margine raffigurata nella fotografia mostrata al teste (doc. 1 fasc. parte convenuta).

Del resto, siffatta dinamica è perfettamente compatibile con le dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra [REDACTED] agli agenti accertatori, ai quali aveva riferito che, nell'avvicinarsi all'intersezione con [REDACTED], si sarebbe rivolta con lo sguardo all'indietro, attirata dal rumore di un'auto che stava sopraggiungendo, prima di andare ad urtare un ciclista proveniente dalla sua sinistra (cfr. doc. 2 fasc. parte attrice).

È quindi di secondaria importanza appurare dove si trovasse la bicicletta del [REDACTED] al momento dell'impatto e, in particolare, se egli stesse procedendo all'interno o all'esterno della linea longitudinale del margine della propria carreggiata, in quanto l'unico dato obbiettivo rilevante è la circostanza del mancato rispetto della precedenza, precedenza che doveva essere in ogni caso osservata anche qualora, per ipotesi, i veicoli in transito sulla via principale avessero inavvertitamente oltrepassato la predetta striscia di demarcazione del bordo interno della carreggiata.

Altrettanto irrilevante è poi ogni ulteriore indagine sull'esatto punto di impatto tra i due mezzi e, a maggior ragione, su quale dei due abbia colpito l'altro, atteso che è sufficiente che un urto, anche minimo, vi sia stato perché la precedenza possa dirsi violata.

Non appare poi intrinsecamente attendibile la dichiarazione del teste [REDACTED], la quale trovandosi alle spalle della sig.ra [REDACTED], non godeva di una visuale ottimale (senz'altro



oggettivamente peggiore di quella di cui poteva disporre l'altra testimone [REDACTED] [REDACTED] e difficilmente avrebbe potuto cogliere con precisione la posizione del velocipede della convenuta rispetto alla linea di arresto dell'intersezione, specie ove si consideri che la stessa sig.ra [REDACTED] ha aggiunto che, al momento dello scontro, la bicicletta dell'amica era ancora in movimento.

Non è invece rilevante la deposizione del teste [REDACTED] [REDACTED], il quale, all'udienza del 07/04/2015 ha riferito di essere stato sfiorato dal ciclista che procedeva all'interno della linea tratteggiata verso il marciapiede, perché, ammesso che la circostanza fosse vera, nulla dimostrerebbe in merito agli accadimenti successivi, laddove il teste ha chiaramente ammesso di non aver assistito all'incidente, verificatosi ad una distanza di circa sessanta metri dal suo punto di osservazione.

Atteso infine che, come risulta chiaramente dalla documentazione fotografica versata in atti, la linea di arresto trasversale sita sulla [REDACTED] non coincide con la striscia di margine che delimita la carreggiata di [REDACTED], ma è arretrata rispetto a questa di almeno un metro, risulta del tutto illogico e assolutamente improbabile alla stregua dell'*id quod plerum accidit*, che il [REDACTED], pur proseguendo la marcia a bordo strada, possa aver tenuto una traiettoria tale da portarlo a scontrarsi con la convenuta in corrispondenza di detta linea di arresto, perché ciò avrebbe richiesto da parte sua la volontà di porre in essere una manovra completamente innaturale e insensata.

La convenuta [REDACTED] è dunque incorsa in colpa specifica, per aver violato la norma di cui all'art. 145/4 – 10 C.d.s., a mente del quale: *“I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.”*

È comunque individuabile un modesto concorso di colpa del ciclista, stimabile in ragione del 20%, per aver proceduto senza la dovuta attenzione e prudenza nell'approssimarsi all'intersezione a velocità evidentemente inadeguata alle condizioni di visibilità e all'ora serale.

Alla stregua di quanto sopra esposto, la domanda attorea deve essere accolta nei limiti del ritenuto concorso di colpa, ascrivibile, nelle quote sopra indicate, alla negligente, imprudente e distratta condotta colposa della convenuta e alla concorrente condotta colposa del ciclista ex art 2054 comma 1 c.c. per non aver questi, in sostanza, fornito prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di colpa che la citata norma pone a



suo carico (cfr, al riguardo, Cass 11873/07; 17397/07; 2127/06) dimostrando il rispetto di tutte le norme di circolazione stradale e di quelle di comune prudenza e diligenza incidenti, con nesso di causalità, sul sinistro (cfr. al riguardo, Cass. Civ. 21249/06; 7777/04; 9620/03).

2. Sul danno risarcibile

Con riguardo al *quantum* dell'obbligazione risarcitoria, si osserva quanto segue.

Sulla base delle risultanze della CTU, le lesioni accertate dall'attore sono consistite in un trauma del midollo spinale con tetraparesi da contusione midollare, frattura pluriframmentata delle ossa nasali, ferita alla fronte e la relativa patologia è stata puntualmente riscontrata clinicamente e strumentalmente.

le lesioni riportate dall'attore nel sinistro per cui è causa hanno comportato all'infortunato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 137, di giorni 45 di inabilità temporanea parziale al 75% e di giorni 40 al 50%, nonché degli esiti a carattere permanente che hanno inciso sulla complessiva capacità psico - fisica del soggetto nella misura del 35%.

Le conclusioni del CTU sono condivise dal giudicante in quanto basate su un completo ed accurato esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico - legali immuni da errori e devono quindi essere fatte proprie per la liquidazione del danno in favore dell'odierno attore.

Il fatto illecito si configura come reato di lesioni colpose, viola il diritto costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di cui infra, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 C.C. datane ancora di recente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. N. 17144/06, n. 14302/06, 20323/05 e da ultimo SS.UU. n. 26972/2008).

Il danno non patrimoniale subito deve essere liquidato in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c., facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 12408/2011) e operando l'adeguata personalizzazione del danno in ragione delle circostanze del caso concreto.

Per quanto riguarda, infatti, la invalidità permanente nelle tabelle milanesi è previsto un importo unitario nel valore minimo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini "medi" e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini



uguali per ogni vittima.

La maggiorazione della somma liquidata per il mero danno biologico, quale espressione della componente morale, può trovare, quindi, corretta espressione media nel valore del punto base indicato dalle tabelle milanesi, qualora essa sia dimostrata o presumibile sulla base di elementi sintomatici della sofferenza soggettiva, nel caso di specie sussistente a causa degli esiti funzionali e dolorosi.

Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, le tabelle milanesi prevedono un minimo di liquidazione pari ad € 96,00, comprensivo sia delle menomazioni anatomo-funzionali che delle sofferenze oggettive "standard", presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria.

Detto importo può essere personalizzato fino al 50% e quindi incrementato fino a raggiungere un massimo di € 145,00 in presenza di interventi chirurgici, periodi di ricovero o periodi di immobilizzazione, che abbiano aggravato l'obiettivo lesività del fatto nel periodo considerato e la sofferenza soggettiva della vittima. Per tale motivo, tenendo in adeguata considerazione il complesso e difficoltoso periodo riabilitativo cui è stato costretto il sig. ■■■■■, nonché dei verosimili patimenti correlati all'ansia ed alla sofferenza correlate alla consapevolezza dell'impossibilità di un recupero totale delle capacità motorie e dell'integrità fisica ante sinistro, si reputa di riconoscere la somma nella misura massima di € 145,00,

Quanto invece agli aspetti dinamico relazionali specifici della compromissione della salute della singola vittima, quale insieme delle conseguenze negative prodotte dalla lesione nella vita quotidiana e sulle varie attività reddituali del soggetto, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e che il danno non patrimoniale, anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona deve essere allegato e provato.

Nel caso di specie, è documentato ed è incontestato che il sig. ■■■■■ era un assiduo sportivo e praticava il ciclismo a livello agonistico, attività ormai compromessa dai postumi conseguiti all'evento infortunistico per cui è causa, alla luce della comprovata e notevole riduzione della prestanza atletica e della capacità di coordinamento neuromuscolare del soggetto.



Si può quindi affermare che la lesione psicofisica abbia determinato un significativo peggioramento complessivo della qualità di vita del lesso, comportando modifiche non solo strettamente correlate a quel tipo di danno fisico, ma estese altresì alla vita sociale e nello specifico contesto sportivo nella quale si esplicava la sua personalità.

Il peggioramento della qualità della vita si apprezza in modo particolare sotto il profilo delle relazioni personali, alla luce della difficoltà del soggetto ad accettare i postumi, nel proprio aspetto esteriore, nelle movenze e nella postura, delle cicatrici, della lesione midollare sofferta e della difficile gestione dell'incontinenza.

Inoltre, non possono trascurarsi, ed anzi costituiscono uno degli elementi più rilevanti nell'apprezzamento delle effettive conseguenze dell'illecito, le ripercussioni e le limitazioni alla ripresa della pratica sportiva ai livelli pregressi, ripercussioni che appaiono particolarmente pregiudizievoli e che, nel caso di specie, devono ritenersi particolari ed ulteriori rispetto a quelle già considerate e ricomprese nella nozione ordinaria di lesione degli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato presa in considerazione nella determinazione del valore del "punto base" di invalidità permanente.

Pertanto, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica (stimata nel 35%) e considerata l'età del soggetto al momento del sinistro, deve essere liquidata al sig. [REDACTED] la somma all'attualità di euro € 218.431,00, cui va aggiunto l'importo di € 24.797,50 a titolo di danno per il complessivo periodo di inabilità temporanea (con attribuzione al punto base I.T.T. del valore di € 145,00).

Come è noto, infatti, per costante giurisprudenza, pur muovendo da "una uniformità pecuniaria di base", idonea ad assicurare che danni di tipo analogo non vengano liquidati in misura ingiustificatamente difforme in violazione dell'art. 3 Cost., la valutazione equitativa del danno deve essere condotta alla stregua del principio di integrale ristoro del danno patito, il quale impone una congruo ed adeguato adattamento della quantificazione del danno in rapporto alle specifiche circostanze del caso concreto.

Nel caso di specie, assunti quale riferimento per la quantificazione del danno biologico i parametri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, si ritiene di poter riconoscere al danneggiato una maggiorazione a titolo di personalizzazione sia per gli specifici profili di lesione alla cenestesi lavorativa descritti dal CTU e per il



notevole grado di sofferenza soggettiva che ha connotato tanto il decorso della malattia, quanto la situazione stabilizzata nei suoi postumi (grado che il CTU ha espresso in misura pari a 4 in una scala da 1 a 5), sia per le ripercussioni, di carattere “esistenziali”, sulle concrete e purtroppo ridotte possibilità di ripresa di una soddisfacente attività sportiva.

Appare dunque congruo riconoscere una personalizzazione del danno pari al 20% del danno biologico permanente, per complessivi € 262.117,20.

Il credito risarcitorio spettante all'attore 289.775,95 al netto della ritenuta corresponsabilità in misura del 20% a suo carico decresce quindi ad € 231.820,76.

Tale importo va devalutato alla data del sinistro e maggiorato di rivalutazione ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712) sino alla data odierna.

Dalla pubblicazione della sentenza decorrono gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo ex art. 1282 c.c.

Merita accoglimento anche la domanda attorea di risarcimento del danno ai familiari prossimi congiunti del sig. [REDACTED].

Sul punto, nel richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte, va osservato che ove il danneggiato abbia, come nel caso di specie, allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare, sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, che discendono dalla lesione del congiunto (cfr. sul punto Cass., sez. III, 6 aprile 2011, n. 7844: *Al prossimo congiunto di persona che abbia subito lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d'animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali*; la pronuncia in questione fa seguito ad altri precedenti che, a far data da Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, cass., 1 dicembre 1999, n. 4852, e da S.U. 1 luglio 2002, n. 9556, hanno riconosciuto il danno non patrimoniale del prossimo congiunto di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un fatto



illecito).

Costante, nell'ambito dell'orientamento giurisprudenziale citato, è il principio secondo cui il danno in questione non può mai essere ritenuto *in re ipsa* o ritenuto esistente sulla base del notorio (ex art. 115 c.p.c.), ma va dedotto e dimostrato in concreto, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. III, 3 aprile 2008, n. 8546 secondo cui: “ *In tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità*”; in senso conforme, Cass., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2228).

La Suprema Corte ha poi precisato che il primo parametro cui avere riguardo per l'accertamento della sussistenza del danno in esame è quello dell'entità delle lesioni patite dalla vittima primaria (che devono essere seriamente invalidanti), in quanto lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale (così Cass., sez. III, 8 giugno 2004 n. 10816).

Se la sussistenza di detto presupposto è innegabile, il ricorso alla prova inferenziale per presunzioni semplici consente di ritenere effettivamente provato un significativo grado di sofferenza psicologica in capo ai genitori del sig. [REDACTED], sia per l'impatto emotivo iniziale legato all'obiettiva gravità delle lesioni al capo e al volto ed all'incertezza circa le *chances* di recupero della funzionalità degli arti, sia per l'inevitabile coinvolgimento nel complesso, articolato e verosimilmente doloroso percorso riabilitativo che ne è conseguito.

Per tale danno, in via equitativa, considerate tutte le circostanze del caso, appare equo liquidare ai genitori del sig. [REDACTED] la somma di € 15.000,00 ciascuno, già al netto del riconosciuto concorso di colpa di questo ultimo, oltre agli interessi legali ed



alla rivalutazione monetaria secondo i medesimi criteri enunciati con riguardo al risarcimento in favore del sig. [REDACTED].

3. Sulla responsabilità ex art. 2048 c.c. dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED].

A questo punto, è necessario ora passare all'esame dei profili di responsabilità ascritti da parte attrice ai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], atteso che, al tempo del sinistro, la sig.ra [REDACTED] era minorenni.

A tale riguardo, l'ipotesi di responsabilità aggravata astrattamente applicabile è senz'altro quella prevista dall'art. 2048 c.c.

È noto che la responsabilità dei genitori per i fatti dannosi compiuti dal figlio minore può derivare tanto dall'applicazione dell'art. 2047 c.c., quanto dall'altra ipotesi di responsabilità per fatto altrui di cui all'art. 2048 c.c.

Il criterio discrezionale tra le fattispecie è dato a seconda che il minore sia o meno, al momento del fatto, incapace di intendere e di volere, alla stregua dell'apprezzamento di volta in volta compiuto dal giudice di merito, in base alle modalità del fatto e di ogni altra circostanza.

Nel primo caso, infatti, quando cioè il minore sia stato ritenuto naturalisticamente incapace, troverà applicazione la prima delle due norme richiamate, con conseguente responsabilità esclusiva dei genitori, quali sorveglianti, con l'unico temperamento previsto dal comma 2 dell'articolo citato.

Nell'ipotesi in cui, invece, il minore autore dell'illecito risulti capace d'intendere e volere, la sua responsabilità, desunta sulla base delle comuni regole che disciplinano l'illecito aquiliano, dovrà essere affermata, eventualmente in concorso con quella dei genitori.

I due, pur affini, regimi di responsabilità, si pongono dunque in termini di stretta alternatività e non possono coesistere.

Se il minore è privo della capacità di intendere e volere (giudizio per il quale è peraltro precluso al giudice civile il ricorso ai criteri legali, dettati dagli artt. 85 e ss. del c.p., in cui è esclusa *iuris et de iure* l'imputabilità, essendo invece necessaria una valutazione in concreto, caso per caso), il difetto di vigilanza implica per ciò solo la responsabilità dei genitori, salva la prova di aver adottato tutte le misure che apparissero idonee a scongiurare il pericolo di danno, ovvero del verificarsi di un vero e proprio fortuito.

Ben più complessa e discussa è la problematica concernente presupposti, limiti e



contenuto della prova liberatoria prevista dall'art. 2048 c.c., norma che richiede, affinché i genitori siano sollevati dalla responsabilità per l'illecito del figlio, la dimostrazione "di non aver potuto impedire il fatto".

A tale riguardo, il consolidato e pacifico indirizzo giurisprudenziale, ben consapevole della difficoltà di offrire una prova sostanzialmente negativa, interpreta la norma nel senso di onerare i genitori della prova positiva di aver impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni sociali e familiari (in questi termini si esprime Cass. Civ. 831/2006) e di aver esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere e all'indole del medesimo, finalizzata a correggere comportamenti eventualmente bisognosi di un'ulteriore o diversa opera educativa (cfr. Cass. Civ. 25218/2011).

L'interpretazione pretoria sopra richiamata si fonda sul concetto che il dovere dei genitori d'impedire il compimento di fatti illeciti da parte dei figli tragga origine dal loro "ufficio" o "potere", ossia dai compiti di controllo e di educazione loro affidati dalla legge a salvaguardia degli interessi dei figli, in via primaria, ma anche dei terzi. La responsabilità del genitore viene dunque fondata sul difetto di sorveglianza o di educazione, che determina quindi a suo carico un rimprovero, rispettivamente, per culpa in vigilando o culpa in educando.

Quanto al primo profilo, quello relativo al dovere di vigilanza dei genitori, esso deve naturalmente essere massimo nella tenera età del bimbo e ridursi negli anni successivi in rapporto al graduale acquisto della maturità fisio-psichica e quindi della capacità naturale da parte del minore, tenendo ovviamente conto dell'indole del carattere, della personalità, delle abitudini del minore, nonché dell'ambiente ove egli vive.

In altri termini, il dovere di vigilanza dei genitori è fisiologicamente soggetto a ridursi gradatamente in relazione al progredire dell'età del minore ed alla sua maturità fisiopsichica e dovrà commisurarsi alla sua indole, al suo carattere, alla sua personalità, alle sue abitudini e all'ambiente in cui vive.

Quanto, invece, alla *culpa in educando*, la necessità che i genitori offrano la prova positiva di aver impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni sociali e familiari fa sì che l'affermazione o l'esclusione della responsabilità finiscano, in buona sostanza, per dipendere non tanto dalla valutazione della specificità del caso concreto, bensì da un giudizio di valore, con tutti i limiti ed i margini di opinabilità che ne discendono, sulla bontà dell'intero progetto educativo, nel suo complesso



considerato.

Sono altresì ben noti allo scrivente gli arresti giurisprudenziali, connotati da estremo rigore nella valutazione della prova liberatoria al punto da renderla quasi impraticabile, che traggono, quasi automaticamente, dal semplice verificarsi di un illecito imputabile al minore l'affermazione dell'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata dai genitori.

Tale indirizzo è ampiamente diffuso nella giurisprudenza di legittimità, a far data da Cass. Civ. 9.4.1997, n. 3088 in cui si affermò la responsabilità dei genitori per una grave ferita all'occhio di un compagno di giochi, causata da una violenta reazione di un diciassettenne alla provocazione di un adulto; seguirono numerosissime altre pronunce, quali Cass. 3.6.1997, n. 4945, che confermò la condanna dei genitori al risarcimento del danno causato dal minore ad un coetaneo a causa della rottura di un vetro di una porta, contro la quale il minore era andato a sbattere inseguendo il compagno; Cass. 20.1.1997, n. 540, in cui l'inadeguatezza dell'educazione impartita rispetto ad un sinistro stradale causato da un minore alla guida di un ciclomotore è affermata sul semplice rilievo che il motorino circolasse sprovvisto di assicurazione; in tempi più recenti, sempre in tema di sinistro stradale, Cass. 20 ottobre 2005, n. 20322, ricalcando quanto affermato da Cass. 29 ottobre 2002, n. 15243 e da Cass. 8 febbraio 2005, n. 2518, condannò i genitori di questo per violazione del dovere di adeguata educazione e vigilanza, sempre sulla scorta del principio per cui l'inadeguatezza dell'educazione può essere ricavata dalle modalità dell'illecito commesso, che ben può rivelare il grado di immaturità e diseducazione del minore, conseguenti al mancato adempimento del dovere che l'art. 147 c.c. pone in capo ai genitori.

Il percorso giurisprudenziale pocanzi sintetizzato presta tuttavia il fianco a diverse censure.

In primo luogo, molte voci in dottrina hanno stigmatizzato la tendenza giurisprudenziale a forzare il dato normativo e a trasformare la responsabilità vicaria ex art. 2048 c.c. in una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, al pari di quella prevista dall'art. 2049 c.c., in cui la prova liberatoria finisce necessariamente per spostarsi dal profilo soggettivo della colpa (ancorché presunta) a quello oggettivo del nesso di causalità, in quanto, portando alle estreme conseguenze l'indirizzo rigoristico citato, solo la prova del fortuito può mandare esente i genitori da



responsabilità.

L'affermazione di responsabilità si basa infatti su di un vero e proprio sillogismo: se la prova liberatoria richiesta per non incorrere in culpa in educando finisce per risolversi nella prova di aver raggiunto un buon risultato educativo, la circostanza che il minore abbia commesso un illecito dimostra di per sé che il risultato non è stato raggiunto e, per tale motivo, il genitore va considerato responsabile.

È stato affermato, in chiave critica, che la prova liberatoria diviene così di fatto impossibile, in quanto non si vede come sia ipotizzabile dimostrare che, nel corso dell'opera educativa, siano stati impartiti anche insegnamenti e direttive tali da evitare la commissione di un illecito, se poi tale fatto è stato effettivamente compiuto.

In buona sostanza, il risultato positivo dell'educazione non può ritenersi raggiunto tutte le volte in cui vi sia stato un illecito del minore, perché la commissione di un illecito, colposo o doloso, tradisce sempre un qualche deficit educativo, ascrivibile ai genitori.

In secondo luogo, il principio, tralattivamente affermato, che addossa ai genitori l'onere di provare una educazione "sufficiente" o "adeguata" o "idonea", consegna al giudice del merito l'ingrato compito di esprimere giudizi di valore del tutto soggettivi ed altamente opinabili, privi di parametri giuridici di riferimento, con il rischio di ottenere, di fronte a casi analoghi, decisioni diametralmente opposte.

Infine, gli orientamenti più rigorosi, senz'altro condizionati da una visione prevalentemente vittimologica dell'illecito aquiliano e dalla pur avvertita esigenza di individuare un soggetto (e un patrimonio) in grado di garantire la concreta soddisfazione dell'obbligazione risarcitoria, non tengono tuttavia conto della difficile armonizzazione di un regime di responsabilità così stringente con l'evoluzione della realtà sociale e familiare, che vede i giovani, ormai prossimi alla maggiore età (i c.d. "grandi minori"), inevitabilmente impegnati in una serie di attività, non intrinsecamente pericolose e del tutto normali, che possono svolgere (ed è opportuno che svolgano) in relativa autonomia.

Rispetto a tali attività libere e normali, sociali, ricreative, sportive e, per quel che è d'interesse ai fini della presente controversia, la guida di veicoli e, in genere, la circolazione stradale, la vigilanza potrà essere solo generica, salvo il caso in cui la particolare indole o le devianze caratteriali del minore o le sue abitudini irregolari di vita richiedano la proibizioni di talune attività ovvero una vigilanza del tutto speciale.



La *culpa in educando* non può quindi ritenersi sussistente in via generale ed astratta, per il solo compimento di qualunque fatto dannoso da parte del minore, ma occorre che essa emerga alla luce di effettive omissioni del dovere di educazione o da modalità dei fatti illeciti commessi dal minore particolarmente gravi, anormali e straordinarie, che evidenzino realmente carenze educative che, con ragionevole giudizio eziologico, si possano ritenere causative del danno, o da conosciuti difetti di comportamento che il genitore avrebbe dovuto maggiormente considerare e correggere.

Di conseguenza, si ritiene di aderire ad una interpretazione più elastica (o, se si preferisce, meno anacronistica) dell'art. 2048 c.c. alla stregua della quale i danni prodotti dal minore a terzi nell'esercizio delle attività normali e libere, sociali, ricreative e sportive potranno essere certamente imputati al minore che li ha causati secondo i normali criteri della responsabilità aquiliana ma, in linea generale, non dovranno essere necessariamente risarciti dal genitore ex art. 2048 c.c., perché egli potrà liberarsi dalla presunzione di responsabilità dimostrando di aver offerto al minore un'educazione congrua e adeguata.

Alla luce delle superiori considerazioni, non si vede, nel caso di specie, quale rimprovero per *culpa in educando* o *in vigilando* possa essere mosso ai genitori della sig.ra [REDACTED].

Al tempo del sinistro la minore aveva sedici anni e si trovava a svolgere in autonomia un'attività del tutto normale e consona per la sua età, ossia circolava in bicicletta, nel proprio comune di residenza e in luoghi pacificamente a lei noti.

Il sinistro si è verificato quindi nell'ambito di quelle attività libere e comuni, rispetto alle quali, con l'approssimarsi alla maggiore età, deve ritenersi nettamente affievolito il dovere di vigilanza dei genitori.

Le riferite circostanze del sinistro non evidenziano, poi, il compimento da parte della minore di condotte abnormi o di atti connotati da particolare imprudenza o irresponsabilità: è senz'altro verosimile che ella abbia mancato la precedenza per una brevissima, fatale, distrazione (che, alla luce degli elementi istruttori raccolti, parrebbe dovuta all'improvvisa e fragorosa accelerazione di un'auto nelle immediate vicinanze e, quindi, anche al legittimo timore di trovarsi lei stessa in una situazione di pericolo), distrazione che, se la espone a rispondere in proprio per le purtroppo gravi conseguenze occorse al sig. [REDACTED], tuttavia non è sintomatica di alcun deficit



educativo.

Né, tanto meno, può essere messa in discussione l'opera educativa dei genitori, i quali hanno allegato (e le relative circostanze non sono minimamente contestate) di aver offerto alla figlia un percorso educativo e formativo idoneo ad assicurarle una corretta e sana impostazione dei rapporti sociali nell'ambiente extrafamiliare, peraltro avviandola alla formazione per divenire un'operatrice dei servizi sociali, consentendole di svolgere attività e tirocini presso strutture per l'infanzia e permettendole di prendersi cura di bambini, anche piccolissimi, per conto di amici e vicini di casa (docc. da 3 a 10 fasc. parte convenuta), attività queste indubbiamente connotate da spiccato senso del dovere e da una non comune e precoce assunzione di responsabilità.

In definitiva, ritiene lo scrivente che le risultanze dell'istruttoria e le allegazioni di parte convenuta, valutate anche alla luce del principio di non contestazione, consentano di ritenere assolta la prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c. e, di conseguenza, di escludere la responsabilità dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] per l'illecito ascritto alla figlia.

La domanda attorea deve dunque essere accolta nei limiti di quanto sopra esposto.

L'accoglimento parziale della domanda e la soccombenza reciproca, nonché la delicatezza e la controvertibilità delle questioni trattate nella fase decisoria, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

p.q.m.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. [REDACTED], disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore del sig. [REDACTED], a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 231.820,76 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali con le decorrenze e secondo i criteri indicati in motivazione, nonché dell'importo di € 15,000,00 per ciascuno, in favore dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali con le decorrenze e secondo i criteri indicati in motivazione;
- rigetta ogni domanda nei confronti dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED];
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;



- pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Treviso, 24/04/2017 .

Il giudice

Dott. [REDACTED]

